



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova
Settore 7 - Sicurezza e viabilità
Area Corpo di Polizia municipale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
78	07/08/2026

OGGETTO:	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CARNEVALE D'AGOSTO 2026".
----------	--

IL SINDACO

Premesso che:

dalle ore 19:00 del giorno 12 agosto 2026 alle ore 01:00 del giorno 13 agosto 2026, si terrà la manifestazione "Carnevale d'Agosto 2026", organizzato dal Comitato Lungomare;

Tenuto conto che l'evento, in base al piano della sicurezza e gestione dell'evento redatto da un tecnico individuato dall'organizzatore, prevede la sfilata di maschere e carri allegorici oltre a punti temporanei d'intrattenimento musicale e di somministrazione di alimenti e bevande, nell'area del lungomare cittadino, compreso tra piazza Leonardi e via dei Velieri;

Considerato che:

tale iniziativa richiamerà l'afflusso di una notevole quantità di persone nell'area della del lungomare cittadino;

per consentire lo svolgimento dell'evento in maniera da garantire l'incolumità pubblica occorre istituire, in modo temporaneo i divieti e le limitazioni necessari;

Ritenuto che:

- lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, l'igiene urbana e l'incolumità delle persone, sono obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale;
- è necessario contemperare le predette esigenze con i legittimi interessi imprenditoriali degli esercenti commerciali;
- risulta opportuno, nell'area in cui si svolgerà la manifestazione, vietare la vendita, la distribuzione, la detenzione e utilizzo di spray urticante al peperoncino;
- è opportuno ribadire, nell'area in cui si svolgerà la manifestazione, il divieto di vendita, somministrazione, distribuzione e detenzione di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o alluminio previsto dall'art. 22, commi 1 e 2 del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Chiavari;

- è opportuno ribadire, nell'area in cui si svolgerà la manifestazione, il divieto di far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo previsto dall'art. 18, comma 1 del Regolamento di Polizia Urbana della Città di Chiavari;
- è necessario, nell'area in cui si svolgerà la manifestazione, al fine di evitare problemi di ordine pubblico, a partire dalle ore 19:00 del giorno 12 agosto 2026, alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026, vietare la vendita per asporto e il consumo di bevande superalcoliche su area pubblica o privata ad uso pubblico, ad esclusione della somministrazione all'interno e nelle pertinenze dei locali autorizzati, in tal caso consentita fino alle ore 01:00 ove previsto;
- è necessario, nell'area in cui si svolgerà la manifestazione, al fine di evitare problemi di ordine pubblico, a partire dalle ore 01:00 alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026 vietare la vendita, la somministrazione, la distribuzione, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatti salvi limiti orari diversi fissati dalla normativa nazionale;
- è necessario, nell'area in cui si svolgerà la manifestazione, al fine di evitare problemi di ordine pubblico, a partire dalle ore 01:00 alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026 vietare di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico;

Visto il piano della sicurezza e di gestione dell'evento fornito dal tecnico incaricato;

Preso atto che il giorno 05 agosto 2026 si è svolta, presso la Prefettura di Genova, la riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e sicurezza pubblica volto alla disamina dei profili di *safety* e *security* relativi all'evento;

Visto il D.L.gs 112/1998;

Visto l'articolo 54 c.4 del D.L.gs 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 del D.L.gs 267/2000, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, che qui si richiamano integralmente, nelle strade e nelle aree ricomprese nella zona del lungomare cittadino, a mare rispetto al tracciato ferroviario, di cui all'allegato 1:

1. di vietare la vendita, la somministrazione, la distribuzione, la detenzione, di bevande di qualsiasi tipologia in contenitori di vetro e/o alluminio, a partire dalle ore 19:00 del giorno 12 agosto 2026 fino alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026;
2. di vietare, a partire dalle ore 19:00 del giorno 12 agosto 2026, alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026, la vendita per asporto, la detenzione e il consumo di bevande superalcoliche su area pubblica o privata ad uso pubblico, ad esclusione della somministrazione all'interno e nelle pertinenze dei locali autorizzati, in tal caso consentita fino alle ore 01:00 ove previsto dalle norme nazionali in materia;
3. di vietare, a partire dalle ore 01:00 alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026 la vendita, la somministrazione, la distribuzione, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatti salvi limiti orari diversi fissati dalla normativa nazionale;
4. di vietare, a partire dalle ore 01:00 alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026, di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico;

5. di vietare la vendita, la distribuzione, la detenzione e utilizzo di spray urticante al peperoncino, dalle ore 18:00 del giorno 12 agosto 2026 fino alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026;
6. di vietare l'accensione di botti o petardi di qualsiasi tipo, dalle ore 18:00 del giorno 12 agosto 2026 fino alle ore 03:00 del giorno 13 agosto 2026;
7. di vietare la detenzione di qualsiasi strumento il cui porto non risulti giustificato in relazione alle circostanze di tempo e di fatto, per tutta la durata della manifestazione;
8. al responsabile della sicurezza, individuato nell'apposito piano di gestione dell'evento, di provvedere a mettere in atto tutti i dispositivi previsti, vigilando sull'osservanza degli stessi;

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione:

- dell'articolo 7 bis del Tuel in riferimento alla sola detenzione di contenitori in vetro e/o alluminio di cui al punto 1 e al divieto di cui al punto 4;
- dell'articolo 650 C.p. negli altri casi;

che qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione, contenitori in vetro o lattine, negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;

che avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, nonché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione;

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

trasMESSO alle Forze di Polizia e al Comando di Polizia Locale per il controllo sull'osservanza del presente provvedimento;

pubblicato all'Albo *on-line* del Comune e comunicata al pubblico con ogni mezzo ritenuto efficace a cura dell'Uff. Stampa dell'Ente.

Sindaco

FEDERICO MESSUTI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i